

12 – Normative di piano (norme di attuazione e direttive)

Gli atti di tipo politico - amministrativo utilizzati nel piano sono rappresentati da norme e da direttive:

NORME DI ATTUAZIONE - Atti a contenuto tecnico-giuridico, *vincolanti*, finalizzati ad azioni di tutela, di indirizzo, aventi finalità di coordinamento.

MISURE DI SALVAGUARDIA - *Azioni di protezione ambientale e territoriale, previste dalla legge 493/1993, emanate prima dell'approvazione del piano ed in esso, eventualmente, recepite come norme.*

DIRETTIVE - Atti di indirizzo e coordinamento a contenuto giuridico e tecnico-organizzativo, tese ad uniformare il comportamento degli Enti cui sono indirizzate. *Vincolanti, a meno di esplicita diversa definizione, per gli enti cui sono destinate.*

A) - NORME DI ATTUAZIONE

Norma n. 1 - Obiettivi generali del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio «Rischio Idraulico».

Norma n. 2 - Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno : vincolo di non edificabilità (aree A).

Norma n. 3 - Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno: disciplina di salvaguardia (aree B).

Norma n. 4 - Misura di salvaguardia ex L. 493/93: vincoli di non edificabilità (decadenza della delibera n. 107 del 15 luglio 1997 e successive reiterazioni e modifiche).

Norma n. 5 - Aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e gli affluenti.

Norma n. 6 - Carta guida delle aree allagate.

Norma n. 7 - Interventi non compresi nel Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico .

Norma n. 8 - Programmazione ordinaria e di emergenza.

Norma n. 9 - Competenze idrauliche.

Norma n. 10 - Riordino della classificazione delle opere idrauliche in funzione degli obiettivi da difendere.

Norma n. 11 - Adeguamento dei tratti critici dell'Arno e degli affluenti.

Norma n. 12 - Messa in sicurezza delle fasce di rispetto degli argini e delle sponde.

Norma n. 13 - Salvaguardia dei suoli e del reticolo idraulico minore.

Norma n. 14 - Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo.

Norma n. 15 - Espropri ed indennizzi per gli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico.

Norma n. 16 - Assicurazione contro le calamità naturali. Fondo di solidarietà. Strumenti di indennizzo per eventi calamitosi.

Norma n. 17 – Procedure di integrazione e attuazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico.

Norma n. 18 - Studi idraulici ed idrogeologici nel bacino dell'Arno.

B) - DIRETTIVE

Direttiva n. 1 - Unicità di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e unicità della gestione degli interventi di piano.

Direttiva n. 2 - Piani di emergenza e di protezione civile.

[Interventi non strutturali per la riduzione del danno].

Direttiva n. 3 - Criteri per la realizzazione delle casse di espansione.

Direttiva n. 4 - Criteri per la manutenzione ordinaria dell'Arno e degli affluenti e criteri per il controllo della vegetazione riparia.

Direttiva n. 5 - Criteri per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti e degli alvei.

Direttiva n. 6 - Regolamentazione di interventi specifici di regimazione in alveo.

Direttiva n. 7 - Programma di valutazione delle portate.

Direttiva n. 8 - Gestione del livello dei bacini artificiali di Levane e La Penna in occasione di eventi di piena. Salvaguardia della continuità del trasporto solido lungo il corso del fiume Arno.

Direttiva n. 9 - Educazione e informazione al pubblico.

A) - NORME DI ATTUAZIONE

Norma n. 1

Obiettivi generali del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio «Rischio Idraulico».

Il Piano di Bacino dell'Arno, stralcio Rischio Idraulico, prevede, nell'arco di tempo complessivo di 15 anni, il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano, tesi al miglioramento del regime idraulico ed idrogeologico nel bacino mediante l'attuazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nel Piano medesimo.

L'Autorità di Bacino provvede, almeno ogni tre anni, alla verifica e all'eventuale adeguamento degli obiettivi generali del Piano di Bacino in relazione a nuove condizioni che potranno emergere dall'evoluzione del quadro conoscitivo e dagli effetti degli interventi realizzati.

Norma n. 2

Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno: vincolo di non edificabilità (aree A).

1 - Vincolo di non edificabilità (aree A)

Le aree A del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree degli interventi di piano per la mitigazione del rischio idraulico sulle quali si può procedere alla progettazione, sono soggette a vincolo di inedificabilità assoluta.

Le aree A sono rappresentate nella «Carta degli interventi per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno», redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, allegata al Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva di ciascun intervento, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree A.

Altre aree, relative ad eventuali ulteriori interventi, assimilati agli interventi di piano quando siano finalizzati alla difesa del territorio dal rischio idraulico, possono essere assoggettate dall'Autorità di Bacino al regime di cui alla presente norma su richiesta delle amministrazioni interessate ovvero a seguito di ulteriori studi e verifiche.

Le fonti documentali e cartografiche che recano le singole variazioni sono trasmesse dall'Autorità di Bacino agli Enti ed alle Autorità interessate per quanto di competenza.

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale.

2 - Casi di esclusione.

Sono esclusi dal vincolo di inedificabilità di cui al precedente art. 1, purché non determinino un incremento del rischio idraulico e/o di esposizione allo stesso:

■ gli interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico e quelli atti a perseguire miglioramento ambientale;

■ le opere di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico-sanitario riguardanti gli edifici esistenti, che non comportino aumenti di superficie coperta;

■ gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici;

■ gli interventi di ampliamento o di ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il rischio idraulico e non precludano la possibilità di attuare gli interventi previsti dal piano, previa concertazione tra enti ed Autorità di Bacino.

Norma n. 3

Norma di attuazione del piano stralcio per la riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno: disciplina di salvaguardia (aree B).

1 - Vincolo di salvaguardia (aree B)

Le aree B del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, e cioè le aree per le quali si rendono necessarie ulteriori verifiche di fattibilità prima di procedere alla realizzazione degli interventi per la mitigazione dal rischio idraulico, sono soggette a vincolo di inedificabilità per garantire l'attuazione del Piano.

Successivamente alle necessarie verifiche di fattibilità tecnica per la realizzazione degli interventi, predisposte dall'Autorità di Bacino, le aree vincolate dalla presente norma possono diventare aree A ed assumono, in quel caso, il regime vincolistico di cui alla precedente norma n. 2.

Sulla base dei risultati delle suddette verifiche, le aree B possono essere svincolate, ove risultino non determinanti per il Piano.

Le aree B sono rappresentate nella «Carta degli interventi per la riduzione del

rischio idraulico nel bacino dell'Arno», redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

A seguito di opportune verifiche in sede di ulteriori studi e/o di progettazione esecutiva degli interventi, possono prevedersi modifiche alla perimetrazione delle aree B.

Ogni modifica e variazione necessaria è approvata dal Comitato Istituzionale.

2 - Casi di esclusione.

Fatto salvo quanto previsto ai sensi della norma 2, sono altresì escluse dal vincolo di cui alla presente norma, a condizione che venga documentato dal proponente, ed accertato dall'autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione, il superamento delle condizioni di rischio legate a fenomeni di esondazione o ristagno, ovvero che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio da realizzarsi contestualmente alla esecuzione delle opere richieste:

■ *le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, ai sensi del Decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come "zone A" (ovvero parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati urbani), come "zone B" (ovvero parti del territorio totalmente o parzialmente edificate)*

e come "zone D" di completamento (ovvero parti del territorio destinate ad insediamenti industriali o ad essi assimilati), queste ultime limitate a quelle che non necessitano di piano urbanistico attuativo;

■ *le opere ricadenti nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, alla data di approvazione del Piano, come "zone E" (ovvero parti del territorio destinate ad usi agricoli), limitatamente agli impianti di acquacoltura e piscicoltura che non comportino la realizzazione di manufatti fissi, nei Comuni con strumenti urbanistici che prevedono la destinazione di aree all'attività suddetta e che facciano riferimento (o effetto) rispetto alle opportunità comunitarie, nazionali, regionali e locali;*

■ *le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva;*

■ *le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state rilasciate concessioni per almeno il 50% della superficie coperta complessiva.*

Possono altresì essere escluse dal vincolo di cui alla presente norma, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla marginalità delle zone di intervento del piano attuativo rispetto alla previsione del Piano e a condizione che i Comuni interessati abbiano attuato il piano di protezione civile, previsto dalla Legge 225/1992 e dalla Legge regionale Toscana 42/1996:

■ *le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa pubblica con piani attuativi e programmi approvati per i quali, alla data di approvazione del Piano, siano state stipulate convenzioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;*

■ *le opere in zone di espansione urbanistica di iniziativa privata con piani di attuazione già approvati e convenzionati per i quali, alla data di approvazione del piano, siano state rilasciate concessioni in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.*

Norma n. 4

Misura di salvaguardia ex L. 493/93: vincoli di non edificabilità (decadenza della delibera n. 107 del 15 luglio 1997 e successive reiterazioni e modifiche).

A far data dall'entrata in vigore del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, decade l'applicazione delle misure di salvaguardia (ex lege n. 493/1993), di cui alla delibera n. 107 del 15 luglio 1997 e successive reiterazioni e modifiche.

Norma n. 5

Aree di pertinenza fluviale lungo l'Arno e gli affluenti.

Le aree di pertinenza fluviale, rappresentate nella «Carta delle aree di pertinenza fluviale dell'Arno e dei suoi affluenti» allegata al Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, devono essere salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico.

Nella Carta delle aree di pertinenza fluviale sono comprese le aree di espansione del fiume, le aree destinate dal piano ad interventi di sistemazione dei corsi d'acqua, per lo più da adibire a casse di espansione o ad aree di laminazione per lo scolmo delle piene, nonché le zone di ristagno e di trattenimento delle acque in conseguenza di eventi meteorici eccezionali.

Fatto salvo quanto stabilito al comma precedente, le aree di pertinenza fluviale devono essere salvaguardate in generale anche per la mitigazione di altri rischi, idrogeologici e ambientali (zone da salvaguardare per la ricarica delle falde di pianura, per il recupero ambientale di aree degradate, per la conservazione di aree umide, etc.).

Gli enti e le autorità interessate, anche in forma coordinata, promuovono, nelle aree di pertinenza fluviale, la definizione di interventi e misure idonei a garantire il

recupero, la salvaguardia e il miglioramento ambientale.

In tali aree, ove se ne verifichi la fattibilità e l'efficacia, devono essere realizzati interventi che contribuiscano ad un miglioramento del regime idraulico ed idrogeologico ai fini della difesa del territorio così come definito negli strumenti programmatori e pianificatori di competenza.

La Carta, redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000, è conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

Essa è suscettibile di modifiche ed integrazioni in riferimento sia alla cartografia e alla sua scala di restituzione, sia alla perimetrazione ed alla introduzione di eventuali ulteriori aree di salvaguardia ambientale a seguito dell'evolversi delle conoscenze del territorio e delle esigenze del sistema idraulico ed idrogeologico del bacino.

Le eventuali modifiche o integrazioni che si renderanno necessarie saranno registrate ed integrate nella relativa cartografia a cura dell'Autorità di Bacino.

I conseguenti aggiornamenti sono approvati dal Comitato Istituzionale.

Norma 6 – Carta guida delle aree allagate.

La «Carta guida delle aree allagate», elaborata sulla base degli eventi alluvionali significativi, posteriori e comprendenti quello del novembre 1966 rappresenta una carta che fornisce indicazioni di pericolosità.

La Carta, allegata al piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico, è redatta in scala 1:25.000 e 1:200.000 ed è conservata in originale presso l'Autorità di Bacino.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le Amministrazioni Comunali, attraverso il recepimento delle linee guida provinciali dei Piani Territoriali di Coordinamento, ove esistenti, adotteranno le «Carte comunali delle aree allagate», restituite in scala 1:5000 e informatizzate secondo le direttive comunitarie e gli standards nazionali.

Le suddette carte costituiscono parte integrante del quadro conoscitivo del Piano Strutturale di cui alla Legge Regionale Toscana n. 5/1995.

In caso di evento alluvionale i Comuni provvederanno altresì, entro tre mesi, a perimetrare le aree allagate ed a trasmettere le perimetrazioni all'Autorità di Bacino per l'aggiornamento della «Carta guida delle aree allagate».

Ai sensi della L.R. 5/1995, all'interno delle aree allagate, le Province ed i Comuni provvederanno, entro dodici mesi dell'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, alla redazione di specifiche norme al fine di garantire il non aumento dell'esposizione al rischio per le persone e per le infrastrutture nonché la mitigazione del rischio stesso.

A seguito della realizzazione di interventi di mitigazione del rischio potranno aversi variazioni della delimitazione delle aree suddette, che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità di Bacino.

Fatto salvo quanto stabilito nelle norme 2 e 3, le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella «Carta guida delle aree allagate», potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'Autorità amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all'esecuzione delle opere richieste.

Norma 7 – Interventi non compresi nel Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico.

Al fine di garantire la coerenza degli interventi da realizzarsi nel bacino dell'Arno, eventuali interventi anche non compresi nel Piano, ma tesi alla riduzione del rischio idraulico e alla prevenzione di eventi calamitosi, possono essere realizzati previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Il Segretario Generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il Comitato Tecnico e relazionando successivamente al Comitato Istituzionale.

Tali interventi vanno ad integrare il piano stesso.

Norma n. 8

Programmazione ordinaria e di emergenza.

Fatta salva la programmazione generale relativa agli interventi previsti dal Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le programmazioni legate all'emergenza, relative a piani di intervento straordinari necessari al ripristino delle infrastrutture, alla sistemazione dei corsi d'acqua e alla soluzione dei problemi di natura idrogeologica, dovranno essere coerenti

con gli interventi previsti dal piano e dovranno essere definiti e predisposti di concerto tra l'Autorità di Bacino e le Regioni interessate.

La coerenza col piano dovrà essere garantita anche in sede di programmazione ordinaria dagli enti interessati.

Norma n. 9

Competenze idrauliche.

Le competenze attribuite allo Stato e alle Regioni Toscana e Umbria ai sensi del D.M. LL.PP. 1 dicembre 1993, concernente il «riordino delle competenze idrauliche nel bacino dell'Arno» e successive modificazioni e integrazioni, e quelle attribuite alle Regioni dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, esclusivamente per motivi di salvaguardia idraulica in relazione al Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, sono riferite, per ogni corso d'acqua, all'intera asta fluviale,

comprensiva sia dei tratti classificati per la presenza di opere idrauliche sia dei tratti non classificati.

Di conseguenza gli interventi di manutenzione comprendono tutto il corso fluviale. Quelli relativi alle opere idrauliche classificate, indicate nella "Carta delle opere idrauliche" allegata al Piano, costituiscono priorità in riferimento agli obiettivi di difesa idraulica del bacino.

Norma n. 10

Riordino della classificazione delle opere idrauliche in funzione degli obiettivi da difendere.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le autorità amministrative con competenze idrauliche sottopongono all'Autorità di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua. Entro diciotto mesi le autorità

amministrative competenti formulano all'Autorità di Bacino proposte di riordino della classificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da difendere.

L'Autorità di Bacino, con proprio atto, propone alle autorità competenti il suddetto riordino.

Norma n. 11

Adeguamento dei tratti critici dell'Arno e degli affluenti.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le autorità idrauliche competenti presenteranno all'Autorità di Bacino un piano organico per la risoluzione dei tratti critici dell'Arno e degli affluenti.

Gli enti suddetti provvederanno, anche con schede aggiornate, a predisporre un piano sullo stato di manutenzione dei corsi d'acqua.

Tali piani terranno conto delle indicazioni delle Province, delle Comunità Montane, dei Comuni, dei Consorzi di

Bonifica e degli altri enti interessati al territorio (ANAS, Ferrovie dello Stato, etc.).

Nelle valutazioni relative al rischio idraulico potranno essere coinvolti gli enti locali anche per quanto riguarda gli interventi di salvaguardia dei centri storici lungo l'asta dell'Arno e degli affluenti, che potranno essere realizzati anche in via preventiva rispetto alle fasi di attuazione del piano.

Norma n. 12

Messa in sicurezza delle fasce di rispetto degli argini e delle sponde.

Nella fase di attuazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, in conformità alle disposizioni legislative di cui alla legge n. 183/1989, dovranno essere verificate, eliminate o corrette le

situazioni difformi da quanto stabilito dal T.U. n. 523/1904 relativamente ai centri abitati e alle infrastrutture.

Norma n. 13

Salvaguardia dei suoli e del reticolo idraulico minore.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, le autorità competenti procedono alla redazione di appositi repertori dei fossi e dei canali, alla verifica della loro funzionalità idraulica e all'aggiornamento degli strumenti urbanistici di pianificazione del territorio al fine di garantire la salvaguardia del reticolo idraulico minore.

Allo scopo di salvaguardare il sistema idrogeologico e l'equilibrio ecologico-ambientale, qualunque intervento che provochi variazioni morfologiche del suolo

diverse dalle tradizionali lavorazioni agricole, comportanti sostanziali movimenti di terra, rialzamenti o variazioni di quota e/o modifiche della rete dei fossi o canali esistenti, è sottoposto ad autorizzazione rilasciata dall'autorità idraulica competente.

In tutto il bacino sono di norma vietati gli interventi di tombatura dei corsi d'acqua.

Per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata la impermeabilizzazione permanente del suolo.

Norma n. 14

Piano di manutenzione della vegetazione riparia e in alveo.

Il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, concorre periodicamente ad una ricognizione dello stato della vegetazione riparia di fiumi e torrenti al fine di programmare con la locale Direzione Compartimentale del Territorio per la Toscana e l'Umbria - Sezioni Distaccate - il taglio di quelle piante che, in riferimento al relativo stato vegetativo e di stabilità, possano arrecare danno alle sponde ed al deflusso delle acque, tenendo conto, per le caratteristiche degli interventi di manutenzione idraulica, anche del DPR 13 aprile 1993.

I conseguenti piani di intervento costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n.

431 e sono sottoposti al nulla-osta dell'Autorità di Bacino in conformità all'art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 37.

Nelle aree non ricomprese nei programmi di miglioramento e assestamento della vegetazione riparia e nei piani di intervento, comunque l'ambiente della vegetazione ripariale è vincolato per una fascia della larghezza di 150 metri.

E' fatta salva ogni e qualsiasi eventuale decisione connessa con la sicurezza idraulica di tutte le aste vallive dei corsi d'acqua, adottata, ad insindacabile giudizio dell'Autorità idraulica competente, ai sensi del T.U. 523/1904.

Norma n. 15

Espropri e indennizzi per gli interventi strutturali previsti dal Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico.

I vincoli posti dal Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, non hanno contenuto espropriativo e pertanto non comportano alcuna corresponsione di indennizzi.

I progetti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano individuano le aree da espropriare relativamente agli argini, ai manufatti e a quant'altro possa risultare, per occupazione permanente, necessario alla migliore funzionalità delle opere previste e alla loro gestione ed eventualmente le aree da assoggettare a specifiche servitù conseguenti all'attuazione dei manufatti, alla loro gestione e funzionamento.

I soggetti competenti alla realizzazione delle opere provvedono all'attuazione di quanto necessario per procedere al relativo esproprio o alla costituzione di eventuale servitù.

L'uso del suolo delle aree sulle quali sono previsti gli interventi di piano è quello risultante dagli atti catastali al 17 luglio 1996, data di adozione del Progetto di Piano, stralcio Rischio Idraulico.

In riferimento alla determinazione degli indennizzi nelle aree che saltuariamente saranno interessate da esondazione controllata, considerato che si tratta di aree che, specialmente per eventi alluvionali straordinari, sono già soggette ad allagamento e dove, comunque, viene mantenuta la facoltà e la possibilità di continuare l'attività agricola, si prevede un indennizzo a seguito di allagamento che possa garantire un congruo ristoro del sacrificio e/o del danno subito.

Gli indennizzi, conseguenti ad allagamenti delle casse di espansione, sono erogati dai soggetti competenti alla manutenzione dell'opera.

I progetti relativi alle casse di espansione controllata devono comunque contenere indicazioni relative alle destinazioni d'uso ammissibili all'interno delle casse stesse tenuto conto della funzionalità dell'opera.

In ogni caso deve comunque essere garantita la sicurezza di qualunque fruitore delle aree interessate dalle opere idrauliche stesse.

Norma n. 16

Assicurazione contro le calamità naturali. Fondo di solidarietà. Strumenti di indennizzo per eventi calamitosi.

Contro i danni provocati a beni mobili e immobili dalle calamità naturali, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono previsti congrui indennizzi attraverso l'adeguamento obbligatorio dei premi assicurativi su beni mobili e immobili di proprietà dei soggetti

privati, l'istituzione di apposito fondo di solidarietà, ovvero attraverso strumenti di analoga efficacia.

La presente norma è sospesa in attesa di legislazione e regolamentazione nazionale e/o regionale.

Norma n. 17 - Procedure di integrazione e attuazione del Piano di Bacino, stralcio
Rischio Idraulico.

L'Autorità di Bacino elabora disposizioni, prescrizioni, linee guida ed istruzioni tecniche che costituiscono integrazione o adeguamento delle norme del Piano.

A seguito dell'evolversi delle conoscenze, ovvero di nuove esigenze del sistema idraulico ed idrogeologico del bacino, ovvero al fine di consentire una efficace attuazione del Piano stesso,

l'Autorità di Bacino verifica ed integra periodicamente gli elaborati del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico.

Le conseguenti integrazioni, gli aggiornamenti e le modifiche sono approvate dal Comitato Istituzionale.

Norma n. 18

Studi idraulici ed idrogeologici nel bacino dell'Arno.

Le attività di progettazione e di studio in materia idraulica, idrogeologica ed ambientale devono essere comunicate dagli enti e dalle Autorità competenti all'Autorità di Bacino dell'Arno attraverso una sintesi contenente l'oggetto, la tipologia, la disponibilità e la reperibilità dei documenti allo scopo di attivare strumenti e metodi di trasferimento delle

conoscenze esistenti e di incentivare la produzione delle specifiche conoscenze indispensabili per operare l'adeguamento del Piano di Bacino, come strumento di programmazione in continuo aggiornamento, ai sensi delle leggi n. 183/1989, n. 493/1993, n. 36/1994 e n. 267/1998.

B) - DIRETTIVE

Direttiva n. 1

Unicità di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e unicità della gestione degli interventi di piano.

Al fine di promuovere e di realizzare una sede unificata per la gestione globale di annuncio e previsione degli eventi a scala di bacino e per la gestione delle opere previste dal piano, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, sarà individuato un modello di riferimento, adottato in via sperimentale dall'Autorità di Bacino d'intesa col Dipartimento della Protezione Civile e con le Regioni interessate.

Il modello dovrà garantire l'unitarietà, a livello di bacino dell'Arno:
1 - della previsione delle piene attraverso un sistema integrato di monitoraggio

meteo-idro-pluviometrico con elaborazione dei dati in tempo reale nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme e allarme ai fini di protezione civile in conformità alla legge 267/1998;
2 - della gestione delle opere previste dal Piano attraverso un sistema idoneo ad agire con efficacia sugli invasi e sulle casse di esondazione per la laminazione delle piene.

Direttiva n. 2

Piani di emergenza e di protezione civile

[Interventi non strutturali per la riduzione del danno]

La predisposizione dei piani di emergenza è attribuita dalla legge 225/1992 al Dipartimento della Protezione Civile, ai Prefetti e ai Sindaci sulla base dei programmi nazionali, regionali e provinciali di previsione e prevenzione.

Il Dipartimento della Protezione Civile cura la pianificazione nazionale di emergenza del Bacino del fiume Arno relativamente al rischio alluvione.

All'interno di questa sono determinate le pianificazioni di emergenza a livello provinciale in un quadro armonico e coordinato.

La direttiva sperimentale per l'attività preparatoria e le procedure di intervento in caso di emergenza per protezione civile e le linee guida ed i criteri di massima per la pianificazione di emergenza, predisposte dal Dipartimento della Protezione Civile, rappresentano un riferimento entro il quale sviluppare la

pianificazione di emergenza e di protezione civile.

Lo strumento tecnico di riferimento per la conoscenza dei fenomeni fisici e antropici è il Piano di Bacino.

Per il bacino dell'Arno sono promossi i piani di emergenza che ciascun Comune predispone su tutte le aree interessate a termini di legge.

Essi sono elaborati d'intesa con l'Autorità di Bacino e le Regioni.

I piani di emergenza contengono le risposte del sistema di protezione civile con particolare riguardo anche all'informazione della popolazione e sono continuamente verificati con esercitazioni.

Tali piani saranno aggiornati tenendo conto dell'attuazione del Piano di Bacino medesimo.

Direttiva n. 3

Criteria per la realizzazione delle casse di espansione

L'Autorità di Bacino predisporrà apposite linee guida per la realizzazione delle casse di espansione sia laterali all'alveo, sia in linea con esso, intese come aree opportunamente arginate per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita in un tratto di sponda del corso d'acqua, oppure mediante altri sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti di argine fusibili.

La progettazione dovrà essere accompagnata dalla valorizzazione ambientale nell'ottica del rispetto degli obiettivi idraulici e degli obiettivi ambientali.

I singoli progetti sono assoggettati a specifica valutazione da parte dell'Autorità di Bacino.

In casi particolari, indicati dalle Soprintendenze competenti, i progetti valuteranno la possibile presenza di siti archeologici.

I materiali terrosi necessari alla realizzazione delle opere di contenimento delle casse dovranno essere, ove possibile, prelevati all'interno delle golene fluviali espansione aree da adibire a casse di

espansione, coordinando il prelievo anche con il miglioramento della officiosità idraulica delle sezioni.

Gli argini necessari per la realizzazione delle casse di espansione dovranno raccordarsi gradualmente con la morfologia della pianura al fine di minimizzare l'impatto ambientale.

Qualora sia indispensabile per la realizzazione delle casse di espansione, potranno essere consentite escavazioni previa realizzazione di progetti definitivi sia in relazione all'opera idraulica sia in relazione al progetto di escavazione e contestuale recupero ambientale.

La custodia delle casse di espansione è demandata all'autorità idraulica competente che opererà, anche in virtù di quanto previsto dall'art.4, comma 10 ter, della legge 31 dicembre 1996, n.677, in conformità di quanto disposto con regio decreto n.2669/1937 e in conformità della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/7311 del 7 aprile 1999.

Direttiva n. 4

Criteria per la manutenzione ordinaria dell'Arno e degli affluenti e criteri per il controllo della vegetazione riparia.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle parti deteriorate degli elementi di difesa e gli interventi necessari per integrare o mantenere in efficienza le sezioni originarie di deflusso del corso d'acqua.

La manutenzione ordinaria delle opere idrauliche dell'Arno e degli affluenti dovrà essere eseguita secondo le competenze stabilite dalla norma n. 9.

Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria deve essere redatto ed approvato, da parte dell'Autorità competente, un apposito manuale che contenga la disciplina dettagliata delle singole operazioni manutentive anche ai sensi della legislazione in materia di opere pubbliche.

Il mantenimento della vegetazione riparia entro limiti da stabilirsi caso per caso, in relazione alle caratteristiche del corso d'acqua e alla sicurezza idraulica, deve essere attuato attraverso un programma di interventi con periodicità correlata alle associazioni vegetali esistenti.

Qualora se ne dimostri la necessità ai fini idraulici, la vegetazione riparia dovrà essere opportunamente selezionata nelle specie autoctone secondo l'assetto caratteristico degli ecosistemi interessati, tenendo conto del perseguimento di un ottimale assetto ambientale.

Qualora se ne dimostri la necessità ai fini idraulici, la vegetazione nell'alveo di magra del fiume o dei tratti vallivi degli affluenti principali sarà contenuta con tagli selettivi e rimozioni rispettosi della morfologia dell'alveo e dell'ambiente, che assicurino l'equilibrio delle sponde, secondo un piano di manutenzione della vegetazione in alveo, previsto dalla norma di piano n. 14.

Per quanto attiene alla vegetazione degli alvei di piena, essa dovrà essere rimossa limitatamente a quella la cui sradicazione da parte delle piene costituirebbe fonte di ostruzione idraulica.

In sede di emanazione di specifiche linee guida di attuazione del Piano di Bacino potranno essere verificati ed integrati i criteri di intervento e di attuazione.

Direttiva n. 5

Criteria per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti e degli alvei.

Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere di costruzione, sistemazione, riparazione, modifica e sostituzione degli elementi di difesa necessari per il rinnovamento degli elementi stessi, per il loro risanamento e consolidamento nonché per la loro trasformazione in opere anche diverse da quelle originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica ai medesimi assegnata. La manutenzione straordinaria delle opere idrauliche dell'Arno e degli affluenti dovrà essere eseguita secondo le competenze stabilite dalla norma n. 9.

Tutte le opere di difesa idraulica o di contenimento delle tendenze naturali dei corsi d'acqua devono essere motivate sulla

base delle esigenze di difesa di insediamenti esposti a rischio e finalizzate alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture in conseguenza di eventi critici di deflusso.

Ove possibile, gli interventi dovranno garantire il massimo risultato ambientale attraverso l'utilizzo di strutture flessibili spontaneamente rinaturabili e di tecnologie di ingegneria naturalistica. Le tipologie degli interventi di manutenzione idraulica faranno riferimento anche all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al D.P.R. 13 aprile 1993 e alla Deliberazione del Consiglio regionale Toscana n. 155 del 20 maggio 1994, nonché a linee guida che potranno essere emanate dall'Autorità di Bacino.

Direttiva n. 6

Regolamentazione di interventi specifici di regimazione in alveo.

Per quanto riguarda la regolamentazione di interventi specifici di regimazione in alveo nei corsi d'acqua presenti nel bacino dell'Arno è richiamata la norma del piano stralcio relativo alle «Attività Estrattive» che vieta l'asportazione di materiali inerti negli alvei ordinari, ad eccezione degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico su progetti approvati dagli uffici operativi competenti della Regione Toscana o della Regione Umbria (Uffici del Genio Civile) o degli enti dalle stesse delegati e dal Provveditorato alle OO.PP. per la Toscana o per l'Umbria, sulla base di criteri e indirizzi dell'Autorità di Bacino.

Per quanto riguarda in particolare il fiume Arno, gli indirizzi cui dovranno attenersi gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni per interventi specifici di regimazione in alveo, oltre i criteri gestionali generali sopra stabiliti, sono i seguenti:

a) - Nel tratto dell'Arno compreso tra l'invaso ENEL di Levane (AR) e la foce, a causa del deficit di trasporto solido del fiume in relazione anche all'erosione costiera, è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale, mentre è

consentita solo la movimentazione all'interno dell'alveo stesso.

Nei pressi della foce dell'Arno potrà essere effettuata asportazione di materiale solo se esso sarà posto in tratti critici dell'unità fisiografica costiera.

In questo tratto dell'Arno non è permessa asportazione con utilizzo del materiale, neppure attraverso un confronto costi-benefici per eventuali interventi di riassetto idraulico, ad eccezione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10-bis e dal D.L. 30 gennaio 1998 n. 6, art. 23, comma 6-ter convertito nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

b) - Nel tratto dell'Arno a monte degli invasi ENEL di Levane e La Penna e fino a Stia (AR), i progetti degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica potranno prevedere, ove necessario, l'estrazione di materiale.

L'estrazione di materiale potrà essere autorizzata sulla base di valutazioni preventive e studi d'impatto che tengano conto, oltre che degli aspetti idraulici, anche della tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

Gli eventuali utili derivanti dall'operazione dovranno essere indirizzati su interventi di manutenzione, di recupero e di difesa spondale.

E' consentito procedere ad escavazioni negli invasi delle dighe di Levane e La Penna (AR) al fine di consentire maggiore capacità di invaso e di ottenere una più razionale regimazione del deflusso delle acque.

Qualora se ne dimostri la necessità , la stessa procedura è applicata all'invaso di Bilancino sul fiume Sieve.

I progetti degli interventi idraulici di regimazione in alveo con asportazione di materiale, ove consentita, sono approvati dall'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, previo nullaosta vincolante dell'Autorità di Bacino.

Direttiva n. 7

Programma di valutazione delle portate.

Entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, l'Autorità di Bacino, d'intesa con le autorità idrauliche competenti, realizza un

programma di valutazione delle portate massime contenibili in varie sezioni dell'Arno e degli affluenti, sentito il Servizio Idrografico e Mareografico.

Direttiva n. 8

Gestione del livello dei bacini artificiali di La Penna e Levane in occasione di eventi di piena. Salvaguardia della continuità del trasporto solido lungo il corso del fiume Arno.

Al fine di garantire la continuità del trasporto solido, la rimobilitazione del materiale attualmente presente negli invasi, l'efficienza del serbatoio e la gestione ottimale della risorsa idrica, le autorità competenti, d'intesa con i concessionari, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, stralcio Rischio Idraulico, dovranno integrare, per gli invasi individuati dall'Autorità di Bacino, il «foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione» (di cui all'art. 6 del DPR 1 novembre 1959 n. 1363 e successiva circolare ministeriale n. 352 del 4 dicembre 1987), sentite l'ARPAT e l'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per i limiti massimi dei parametri di qualità delle acque previsti dalle disposizioni vigenti, per definire:

■ *gli accorgimenti di manovra, da mettere in atto in funzione dei diversi valori di portata una volta transitato il colmo della piena, in modo da facilitare la mobilitazione dei sedimenti attraverso il progressivo abbassamento del livello*

degli invasi in linea con i criteri di modulazione delle portate di piena indicati dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 e comunque nel rispetto dei vigenti documenti di protezione civile;

■ *il livello residuale di risorsa idrica da mantenere dopo il transito della piena.*

Un eventuale non completo recupero del volume di regolazione al termine delle operazioni è da considerarsi compensato dal recupero dei volumi di invaso per effetto della mobilitazione dei sedimenti.

Direttiva n. 9

Educazione e informazione al pubblico.

Al fine di svolgere un'azione di sensibilizzazione nei confronti del pubblico e di coordinamento tra enti, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge regionale Toscana n. 77/1998, artt. 14 e 15, sulla Valutazione d'impatto ambientale, sarà posta la massima attenzione alle questioni la cui soluzione costituisce la base di credibilità indispensabile all'acquisizione di un consenso riguardo le strategie di pianificazione adottate dal Piano.

Tali questioni riguardano:

- *la trasparenza di compiti, funzioni e responsabilità;*
- *la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati interessati nella definizione dei singoli provvedimenti, organizzati anche in Comitati rappresentativi degli utenti;*
- *la diffusione delle informazioni, il trasferimento delle conoscenze e l'accesso alle banche dati;*
- *la ricerca di criteri e modalità per la risoluzione di decisioni contrastanti;*
- *l'individuazione dei criteri di scelta nella distribuzione delle risorse disponibili e nella introduzione di vincoli di solidarietà ed equità.*